



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Uscita del 28/08/2013

nr. 0006029

Classifica I.6.4.Fasc. 59
01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Claudia Lombardo
Presidente
- > On. Efisio Arbau
- Gruppo Misto

Oggetto: Interrogazione n.1183/A sul costo del patrocinio legale sopportato dal sistema istituzionale (Regione e province) per i procedimenti giudiziari scaturiti a seguito del commissariamento delle Province di Cagliari, Medio Campidano, Sulcis, Ogliastra e Gallura e quali siano gli intendimenti in ordine alla necessità di assumere provvedimenti in merito. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5519 del 9 agosto 2013 inviatami dalla Direzione generale dell'area legale della Presidenza.

Con i migliori saluti.

Ugo Cappellacci





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale dell'Area Legale

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Area Legale
Prot. Uscita del 09/08/2013
nr. 0005519
Classifica I.8.4
01-02-00

Cagliari, - 9 AGO 2013

-
- > Alla Presidenza
 - Ufficio di Gabinetto
 - Al Capo di Gabinetto

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1183/A (Arbau), con richiesta di risposta scritta sul costo del patrocinio legale sostenuto dal sistema istituzionale (Regione e Province). Richiesta di notizie. Rif. Prot. n. 5663 del 2.08.2013.

Con la nota che si riscontra codesta Presidenza chiede «di voler disporre l'invio di eventuali elementi di risposta» in ordine al contenuto «dell'interrogazione di cui all'oggetto pervenuta in data 31 luglio 2013».

In particolare si chiede «di interrogare il Presidente della Regione affinché precisi se conosce il costo del patrocinio legale sopportato dal sistema istituzionale (Regione e Province), in particolare dall'Unione delle province sarde, per i procedimenti giudiziari scaturiti a seguito del commissariamento delle Province di Cagliari, Medio Campidano, Sulcis, Ogliastra e Gallura, e quali siano gli intendimenti in ordine alla necessità di assumere provvedimenti in merito».

In ordine ai quesiti riportati, si rappresenta che dalla documentazione depositata nel giudizio TAR 573/2013 dalla ricorrente UPS (Unione delle Province Sarde) emerge che il Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente Roberto Deriu nella seduta n. 6 del 4.06.2013 ha disposto «di assumere fin da ora, quale impegno di spesa per la copertura di tutte le spese giudiziali e dei compensi professionali del difensore (compresa IVA e accessori), ... la cifra complessiva di Euro 46.000,00».

Con riferimento, invece, al patrocinio legale affrontato dalla Regione Sardegna nel medesimo contenzioso si precisa che il costo sostenuto è pari a zero, in quanto l'amministrazione resistente, come di consueto, si è avvalsa del patrocinio dei propri dipendenti avvocati in servizio presso la Direzione Generale dell'Area Legale – Avvocatura Regionale.

Per completezza si segnala, infine, che il predetto contenzioso è direttamente connesso ai precedenti giudizi instaurati nanti il TAR Sardegna (sentenza 411/2012) e il Tribunale Civile di Cagliari (prima sezione, ordinanza del 4.05.2012, ruolo n. 3394/2012) in esito ai quali l'UPS (in solido con le Province ricorrenti) è stata condannata al pagamento delle spese processuali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Direzione generale

rispettivamente per euro 3.500,00 (oltre accessori di legge) e per euro 14.945,62 (oltre accessori di legge).

In ordine a tali ultimi giudizi non è noto l'importo sostenuto dall'UPS per il patrocinio legale, mentre per quanto concerne l'amministrazione resistente si evidenzia che la stessa si è avvalsa, anche in questo caso, dei propri avvocati in servizio presso la Direzione Generale dell'Area Legale - Avvocatura Regionale senza oneri aggiuntivi.

Il Direttore Generale

Avv. Tiziana Ledda

Avv. M. Pani

Avv. S. Sau

N. 00411/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2012, proposto da:
Provincia del Medio Campidano, Provincia dell'Ogliastra, Provincia di
Nuoro, Provincia di Olbia-Tempio, Provincia di Cagliari, Unione delle
Province Sarde, rappresentate e difese dall'avv. prof. Marcello Cecchetti,
ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Francesco Mascia
in Cagliari, via Rossini n. 44;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Tiziana Ledda e Mattia Pani, dell'Ufficio Legale dell'ente presso la cui
sede in Cagliari, viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata;
Ufficio regionale per il Referendum, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Maria Lai, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Angelo Fenza e Federico Pinna, presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 1, è elettivamente domiciliata;

Pierpaolo Vargiu, rappresentato e difeso dall'avv. Efisio Arbau, e domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale in Cagliari, via Sassari n. 17;

Efisio Arbau, rappresentato e difeso in proprio e dall'avv. Sebastiano Cocco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Fenza in Cagliari, via Cugia n. 1;

per l'annullamento

della deliberazione in data 9 febbraio 2012 con cui l'Ufficio regionale per il Referendum, nella parte in cui consente l'indizione dei referendum contrassegnati con i nn.1, 2, 3 e 4;

del decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna 20 febbraio 2012, n.18, nella parte in cui dispone l'indizione dei suddetti referendum;

del decreto 10 marzo 2012, n.9/E con cui medesimo Presidente, revocato il proprio precedente decreto n.18 del 20 febbraio 2012, ha fissato una nuova data per lo svolgimento dei referendum.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e dei sig.ri Maria Lai, Pierpaolo Vargiu ed Efisio Arbau.

Viste le memorie difensive depositate dalle parti.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l'avv. M. Cecchetti per le ricorrenti, l'avv. M. Pani per l'amministrazione regionale, l'avv. F. Pinna per la controinteressata M. Lai e l'avv. E. Arbau per se e per il controinteressato P. Vargiu.

Avvertiti gli avvocati delle parti della possibilità di definizione del ricorso con sentenza semplificata.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato:

- a) che con l'odierno ricorso le ricorrenti impugnano gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui la Regione Sarda ha indetto alcuni referendum abrogativi di norme regionali;
- b) che in base ad un condivisibile orientamento giurisprudenziale, alle cui esaustive motivazioni può farsi rinvio, nell'ambito del procedimento referendario quale quello oggetto di causa, sono configurabili esclusivamente posizioni di diritto soggettivo pubblico e ciò tanto in capo ai promotori del referendum, tanto in capo ai soggetti che "si oppongono, per qualsivoglia ragione (sostanziale, procedurale, politica), all'ammissibilità del quesito referendario, (i quali) indipendentemente

dal petitum introdotto in giudizio, propongono nella sostanza una domanda di accertamento negativo la cui causa petendi si traduce nella negazione di una o più delle condizioni di esercizio del diritto soggettivo pubblico vantato dal comitato promotore del referendum, (cosicchè) l'interesse materiale di chi si oppone al referendum ha natura e contenuto omogeneo a quello dei promotori ma è speculare nella direzione" (così Cons. Stato, V Sez., 18/10/2011, n. 5559);

c) che gli "atti che intervengono fino alla celebrazione della consultazione popolare ed alla proclamazione dei risultati, costituiscono un unicum del relativo procedimento referendario che non è divisibile, sul piano logico giuridico" (citato Cons. Stato n. 5559/2011), al fine di individuarne alcuni di natura autoritativa, giacchè tutti operano unitariamente soltanto sul piano paritetico;

d) che, alla luce delle suddette considerazioni, nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configura sempre la giurisdizione del giudice ordinario (citato Cons. Stato n. 5559/2011);

e) che, pertanto, l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

f) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza nei confronti dell'intimata amministrazione regionale, mentre possono essere compensati nei riguardi dei

controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'intimata amministrazione, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.500/00 (tremilacinquecento), oltre accessori di legge.

Compensa le suddette spese nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Prima Sezione Civile, composto dei Signori:

Dott.ssa Maria Mura	Presidente
Dott. Ignazio Tamponi	Giudice rel.
Dott.ssa Doriana Meloni	Giudice

ha pronunciato la seguente:

nella causa iscritta al n.3394 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2012, promossa da:

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO, PROVINCIA DELL'OGLIASTRA, PROVINCIA DI CAGLIARI, PROVINCIA DI NUORO, PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO e UNIONE DELLE PROVINCE SARDE, tutte in persona dei rispettivi presidenti in carica, elettivamente domiciliate in Cagliari, presso lo studio dell'avv. F.Mascia, rappresentate e difese dal procuratore avvocato M.Cecchetti per procura in atti.

Reclamanti

CONTRO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del vice-presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, rappresentata e difesa dai procuratori avvocati S. Sau, T.Ledda e M.Pani per procura in atti.

Reclamata

e contro

ARBAU EFISIO e VARGIU PIERPAOLO, elettivamente domiciliati in Olbollai, rappresentati, il primo anche da se difesi da se medesimo, ed entrambi dal procuratore avvocato S.Cocco, per procura in atti.

Reclamati

e contro

LAI MARA, elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dei procuratori avvocati M.Fenza e F.Pinna per procura in atti.

Reclamata

1. Letto il reclamo e le comparse con le quali i reclamati si sono costituiti anche nella presente fase del procedimento, esaminata l'ordinanza emessa in data 2.5.2012 dal giudice designato di questo tribunale oggetto del presente reclamo, nonché gli atti di entrambe le fasi del procedimento cautelare, a scioglimento della riserva di cui all'odierna udienza, osserva.

2. Le parti odierne reclamanti intendono proporre davanti al giudice ordinario un giudizio di merito volto a far accertare e dichiarare l'inesistenza delle condizioni di esercizio del diritto soggettivo pubblico vantato dai promotori dei referendum regionali nn. da 1 a 4 di prossima votazione nella giornata del 6 maggio 2012 (aventi ad oggetto i seguenti quesiti: Referendum n. 1: "Volete voi che sia abrogata la legge regionale sarda 2 gennaio 1997, n. 4 e successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni in materia di "Riassetto generale delle Province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali?" ; Referendum n. 2: "Volete voi che sia abrogata la legge regionale sarda 1 luglio 2002, n. 10 recante disposizioni in materia di "Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove Province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 47"; Referendum n. 3: "Volete voi che sia abrogata la deliberazione del Consiglio regionale della Sardegna del 31 marzo 1999 (pubblicata sul BURAS n. 11 del 9 aprile 1999) contenente "La previsione delle nuove circoscrizioni provinciali della Sardegna, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 2 gennaio 1997, n. 47"; Referendum n. 4: "Volete voi che sia abrogata la legge regionale sarda 12 luglio 2001, n. 9 recante disposizioni in materia di "Istituzione delle Province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio?", previo accertamento dell'inammissibilità di questi ultimi e dell'invalidità degli atti amministrativi presupposti.

Nelle more di tale proponendo giudizio dette parti hanno fatto ricorso alla tutela cautelare chiedendo che il tribunale in via d'urgenza emanasse, ai sensi dell'art. 700 cpc, un provvedimento di sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 9/E del 10-03-12 e sospendesse, o comunque posticipasse sino all'esito del giudizio di merito, lo svolgimento delle consultazioni referendarie.

Instaurato il contraddittorio tra le parti il primo giudice con l'ordinanza reclamata ha respinto il ricorso sul presupposto che difettesse il requisito del *finis boni iuris*.

I motivi di reclamo proposti dai reclamanti, così come confermato anche all'esito della discussione orale tenutasi all'odierna udienza, involgono questioni già portate all'attenzione del primo giudice e da questi compiutamente trattate nel provvedimento oggetto della presente impugnazione.

Il Collegio condivide il complessivo iter argomentativo utilizzato dal primo giudice per escludere la sussistenza del *finis boni iuris* e ritiene che la motivazione del provvedimento reclamato sia immune dai vizi e dalle considerazioni critiche poste a sostegno delle doglianze avanzate dai reclamanti con l'impugnazione in esame.

3.1. Parte reclamante lamenta, con un primo ordine di argomenti che fanno leva sull'art.43 dello Statuto sardo l'inammissibilità dei referendum nn. 1, 2 e 4.

In particolare, vengono riproposte in questa sede le argomentazioni già svolte dinanzi al primo giudice e, sostanzialmente, che sia stato ritenuto legittimo il ricorso al referendum abrogativo in una materia, quella di determinazione delle circoscrizioni delle province, di intervento esclusivo del procedimento legislativo c.d. rinforzato previsto dall'art.43 dello Statuto.

Ribadisce, quindi, che le leggi rinforzate non possono essere abrogate con il referendum, istituto che, ^{peraltro} ~~quindi~~, rispetto ad esse, vede contratto il proprio ambito di operatività.

In proposito si osserva, come già ritenuto dal giudice monoeratico e condivisibilmente espresso nelle difese dei reclamati, che deve essere, innanzitutto, tenuta ferma l'operatività dell'art.43, c.2, dello Statuto sul piano del procedimento di formazione della legge regionale volta alla modifica delle circoscrizioni e delle funzioni delle tre province storiche di cui al primo comma del medesimo articolo.

E tale fonte normativa deve essere poi tenuta distinta da quella diretta, di legislazione c.d. negativa in quanto limitata all'abrogazione di norme di legge esistenti, che è propria del referendum di tipo abrogativo.

Senza che sia plausibile nell'ambito dell'attuale ordinamento costituzionale far conseguire dalla esistenza dell'una fonte l'esclusione dell'altra.

La tesi del referendum come atto normativo proveniente direttamente dal corpo elettorale è condivisa dalla maggior parte della dottrina ed è stata espressa anche dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost. 23.5.1978 n.69).

La natura del referendum abrogativo viene autorevolmente ricostruita quale strumento volto a consentire alla collettività dei cittadini un controllo a posteriori nei confronti dell'attività esercitata dagli organi di direzione pubblica ed, in particolare, da quelli deputati a legiferare.

Si tratta di due aspetti che si pongono in netto contrasto con il presupposto da cui parte l'argomentazione di fondo di parte reclamante e che portano ad escludere fondamento alle conclusioni cui vuole pervenire detta parte quando sostiene che il referendum abrogativo non è in grado di produrre gli effetti normativi che l'ordinamento gli riconosce per il solo fatto che esiste nell'ordinamento anche un'altra fonte di produzione normativa.

Passando poi ad esaminare le doglianze di parte reclamante in ordine ai limiti che i referendum (e, segnatamente, quelli sub nn. 1 e 2) incontrerebbero in relazione al loro oggetto deve rilevarsi come, se pure è vero che l'art 43, c.2, dello Statuto prevede un procedimento rinforzato per la delimitazione delle circoscrizioni delle province, è altrettanto vero che il referendum oggetto di questo procedimento ha un differente ambito di operatività essendo volto ad abrogare la legge regionale istitutiva delle nuove quattro province.

In altri termini, indubbia l'esistenza di limiti ordinamentali di sistema impliciti all'abrogazione per via referendaria e, tra essi anche quelli inerenti le norme dotate di forza passiva peculiare poiché istituite con procedimenti rinforzati, non sussiste nel caso in esame una simile violazione poiché le province della cui abolizione si occupano i referendum sono tutte di nuova istituzione.

Per altro, deve anche evidenziarsi che la reclamante osserva come, per effetto di tale abrogazione, si perverrebbe a stabilire un nuovo assetto delle circoscrizioni delle

province esistenti, che incorporerebbero i territori di quelle scomparse quale conseguenza dell'abrogazione della legge istitutiva di esse.

Ma questo argomento è più che altro suggestivo e, come tale, facilmente superabile con l'obiezione che detta nuova determinazione delle circoscrizioni costituirebbe esclusivamente una conseguenza indiretta, di mero fatto, che lascia inalterato il principio giuridico, condiviso dal Collegio, ovvero che l'istituto referendario abrogativo, ha un ambito di operatività differente rispetto al procedimento delineato nell'art. 43 e che, pertanto, non subisce restrizioni.

La ricostruzione nei termini precisati del complesso normativo in esame è, in un certo senso, confermata anche da quanto in concreto avvenuto allorché, con legge regionale n. 9 del 12 luglio 2001, si provvede a creare le nuove quattro Province; queste ultime vennero, infatti, costituite con la Legge Regionale "ordinaria", e non attraverso il procedimento rinforzato previsto dall'art. 43. Eppure, anche in quell'occasione, la costituzione di nuove Province aveva avuto come effetto indiretto, di mero fatto, la rideterminazione delle circoscrizioni di quelle già esistenti.

Sul punto, anche in sede di discussione orale dinanzi al Collegio, la difesa della Regione ha rimarcato che, nell'occasione, si era pervenuti all'adozione della legge senza la preventiva consultazione popolare, circostanza già allegata dinanzi al giudice monocratico e non specificamente contestata dagli allora ricorrenti, i quali, hanno all'odierna udienza negato che ciò sia avvenuto, soggiungendo, per altro, che, se pure vera in linea di fatto, la circostanza non influirebbe sui termini della questione, nel senso che, eventualmente, si sarebbe proceduto alla promulgazione di una legge passibile di un giudizio di illegittimità costituzionale perché adottata in spregio nell'art. 43 dello Statuto.

In proposito, rileva il Collegio che, data per pacifica la circostanza che la legge regionale della quale si chiede oggi l'abrogazione referendaria sia stata adottata con il procedimento ordinario e non con quello rinforzato, a prescindere da eventuali rilievi circa la legittimità della legge stessa (allo stato mai sollevati), ciò che importa è che, sotto il profilo formale, gli elettori sono oggi chiamati a pronunciarsi sulla

sopravvivenza di una legge ordinaria e non di rilievo costituzionale, aspetto quest'ultimo che conferma, anche sotto questo profilo, la legittimità del ricorso al referendum abrogativo.

Infine, un ulteriore argomento sviluppato in sede di discussione orale, inerente il primo motivo di reclamo, è l'attribuzione della natura di legge rinforzata alla legge numero 4 del 1997, meramente attuativa delle prescrizioni di cui all'art. 43 più volte citato attraverso un procedimento - non condivisibile - di attribuzione di una natura - quella di legge rinforzata - per così dire riflessa alla normativa regionale che di per sé ed autonomamente essa non possiede.

3.2. Parte reclamante lamenta l'inammissibilità di tutti e quattro i referendum con un secondo ordine di argomenti che fanno leva sulla carenza nello Statuto sardo di una adeguata fonte normativa sul referendum abrogativo.

Si duole, in particolare, al riguardo che il primo giudice abbia ritenuto tuttora vigente nell'ambito della Regione Autonoma Sarda l'istituto del referendum abrogativo, nonostante l'abrogazione espressa dell'art. 32 dello Statuto che lo prevedeva e deduce che la persistenza di esso non potrebbe in alcun modo trarsi dall'articolo art.15 dello stesso Statuto, nella nuova formulazione di esso.

Sul punto (ed in almeno due distinte occasioni) ha già avuto modo di esprimersi l'Ufficio Regionale del referendum, esplicitando una motivazione nel senso della continuità della vecchia disciplina sino all'entrata in vigore delle nuove norme attuative dell'istituto, motivazione il cui contenuto, sostanzialmente condiviso dal Collegio, è stato posto a sostegno delle argomentazione difensive spese dai resistenti e fatte proprie dal primo giudice.

In questa sede, è sufficiente ribadire che l'art. 15 dello Statuto, nell'attuale formulazione, conferma l'esistenza del referendum abrogativo, garantendo così la continuità con quanto previsto dall'art. 32 abrogato.

Detta continuità può essere confermata anche rispetto alla legislazione attuativa nonostante l'entrata in vigore della legge Statutaria del 2001, la quale, come è noto, ha istituito una riserva di legge statutaria della normativa di attuazione, ma detta riserva

deve necessariamente intendersi operativa per l'attività di formazione successiva all'entrata in vigore della stessa legge statutaria.

Altrimenti, diversamente argomentando, si dovrebbe ritenere che la modifica allo Statuto abbia comportato un vuoto normativo in una materia costituzionale di rilievo primario, privando la Regione di una competenza legislativa espressamente attribuitale, e renderebbe necessario il ricorso alla normativa statale.

Non può che ribadirsi che, a fronte della scelta interpretativa proposta dalla parte reclamante rispetto a quella esposta nelle difese dei reclamati, seguita dal primo giudice e dall'Ufficio Regionale per il Referendum, che si è espresso nel senso indicato in varie occasioni, ritiene il Collegio che l'interpretazione della sopravvivenza dell'istituto referendario abrogativo sia quella preferibile dato che consente di evitare la compressione (che in linea teorica stante l'inerzia degli organi politici deputati alla approvazione della normativa potrebbe protrarsi all'infinito) dell'istituto di democrazia diretta riconosciuto anche in ambito regionale.

Del pari condivisibili sono le argomentazioni utilizzate dall'Ufficio Centrale per il referendum al fine di rinvenire anche degli elementi di segno positivo nella normativa attuativa dell'art. 15 dello Statuto per confermare la vigenza della legge regionale numero 20 del 1957.

In particolare, è stato richiamato a questi fini l'art. 7, che regola le attività di verifica della richiesta di referendum; norma nella quale è espressamente richiamata la Legge regionale numero 20 del 1957 o lo stesso articolo 15, che pure richiama la stessa legge, in tema di svolgimento del referendum sulle leggi statutarie.

Lamentano, inoltre, i reclamanti che i referendum non possano essere indetti sulla base della legge n.20 del 1957 dettata per dare attuazione all'originaria disciplina statutaria.

Merita sul punto aggiungere alle considerazioni sopra già espresse che l'abrogazione di tale normativa d'attuazione è questione sulla quale la stessa dottrina controverte sostenendosi, peraltro autorevolmente, che in ipotesi di contrasto tra norme di leggi anteriori e fonti costituzionali successive (come appunto verificatosi nel caso che ci

occupa) l'effetto abrogativo della normativa di fonte legislativa non sarebbe affatto automatico in ragione della sola posizione di inferiorità occupata nella scala gerarchica delle fonti, quanto, piuttosto, l'inefficacia dovrebbe passare attraverso una dichiarazione della Corte Costituzionale in termini di illegittimità costituzionale.

4. Alle considerazioni che si sono appena svolte sui passaggi salienti delle difese sviluppate dalle parti appare opportuno aggiungerne un'altra, di carattere generale, idonea, ad avviso del Collegio, ad evidenziare anche sotto altro, ulteriore profilo l'insussistenza dei presupposti per concedere la richiesta tutela cautelare.

Come s'è visto la pronunzia che chiuderà il preannunziato giudizio di merito sarà di mero accertamento ed, in particolare, ove agli odierni reclamanti fosse data ragione detta pronunzia accerterà in via negativa che non esiste il diritto pubblico ad indire e svolgere i referendum regionali in oggetto.

A fronte di una simile natura della pronunzia di merito ed avuto riguardo al suo specifico oggetto, il giudizio prognostico che è demandato al giudice della tutela cautelare involge, quindi, sotto il profilo della approssimativa verosimiglianza, la non esistenza del diritto pubblico all'indizione ed allo svolgimento dei referendum.

E se, spingendosi su di un argomento di confine con il requisito del c.d. *periculum*, si guarda alla funzione cautelare del tutto peculiare in simili vicende si vedrà (come evidenziato negli scritti della dottrina processual civilistica più sensibile ed attenta, peraltro, ormai da tempo dominante) che la misura urgente non è diretta in via primaria (come invece avviene quando alla fine del giudizio di merito si perverrà ad una pronunzia non di mero accertamento negativo) a dare quella verosimiglianza che nelle more del procedimento di merito tiene luogo alla certezza dettata dalla sentenza definitiva, quanto, piuttosto, è strumentale alla realizzazione di una funzione preventiva che è assai spesso quello di inibire una condotta che all'esito del giudizio di merito risulterà essere illegittima.

Da tali premesse consegue che gli elementi posti a sostegno della tesi che nega l'esistenza di tale diritto pubblico debbono essere dotati di una forza e di una persuasività tali da escludere l'esistenza di ogni spazio vitale al diritto controverso.

poiché è evidente che, ove emergano in tesi contraria e siano parimenti sostenibili altrettanti argomenti che giustificano l'esistenza del diritto controverso, non è possibile in sede cautelare inibire gli spazi di efficacia ed operatività che sono proprio di tale posizione soggettiva.

In altri termini, se di quella illegittimità non solo non v'è traccia (il giudizio prognostico in tal caso avrebbe esito scontato) ma se di essa si dovesse fondatamente dubitare, ecco che la funzione preventiva della presente pronuncia cautelare non potrebbe che andare verso l'indicazione di una regola che autorizzi l'esercizio di quel diritto, piuttosto che vietarlo o comprimerlo.

Tale considerazione è viepiù rafforzata in ragione della natura, del contenuto e delle finalità che sono proprie di tale diritto pubblico.

Ed è ferma convinzione del Collegio che sia corretta e rispondente ai dettati della Carta il tentativo di operare con ogni valido strumento ermeneutico per valorizzare, piuttosto che negare, gli spazi operativi delle norme che consentono l'esercizio dell'istituto referendario, dovendo privilegiarsi ogni soluzione esegetica che eviti una ingiustificata compressione di un istituto, quale quello referendario di tipo abrogativo, che assomma in sé funzioni di democrazia diretta di controllo sull'esercizio di poteri pubblici, di contenuto legislativo ed amministrativo e di fonte di produzione normativa seppure unidirezionale.

Le presenti considerazioni vengono svolte in via conclusiva poiché il Collegio, dopo avere affrontato e preso espressa posizione nei termini sopra indicati sui singoli passaggi argomentativi in tesi di parte reclamante, reputa che le argomentazioni dalle parti reclamate opposte alla tesi di parte reclamante, le opzioni interpretative autorevolmente più volte assunte dall'Ufficio Regionale del Referendum su passaggi decisivi della tesi di parte reclamante e le motivazioni espresse dal primo giudice siano nel loro complesso idonee ad evidenziare ~ quantomeno ~ margini di assoluta opinabilità della tesi di parte reclamante a fronte dei quali non sussistano gli spazi per esprimere un giudizio di prognosi positiva sulla inesistenza del diritto controverso.

Il Collegio è quindi convinto non solo che effettivamente sia verosimile l'esistenza

del diritto controverso, piuttosto che la sua supposta ed indimostrata inesistenza, ma che, in ogni caso, la reiezione del reclamo è giustificata anche per il solo fatto che si riconoscano spazi interpretativi di valenza, forza e persuasività almeno pari a quelli di segno contrario espressi dai reclamanti.

5. La reiezione sotto il profilo della carenza del *finis boni iuris* esime il Tribunale dall'esame delle questioni preliminari di rito sollevate da alcuni dei reclamati e del presupposto del *periculum*.

Il provvedimento reclamato deve allora essere confermato e i reclamanti devono essere condannati al pagamento, in favore dei reclamati, delle spese della presente fase del procedimento cautelare nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art.669-terdecies cpc:

Respinge il reclamo e condanna le parti reclamanti, in solido, tra loro alla refusione, in favore di ciascuna delle parti reclamate, delle spese della presente fase del procedimento cautelare che liquida, quanto alla R.A.S. in complessivi euro 5.945,62, di cui euro 550,00 per diritti di procuratore ed euro 4.735,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge e già calcolate le spese tutte e, quanto a ciascuna delle restanti parti, in complessivi euro 4.500, di cui euro 550,00 per diritti di procuratore ed euro 3.450,00 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge e già calcolate le spese tutte.

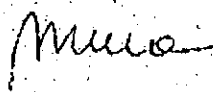
① ARBAJ + VA
② LNI

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale, in data 4 maggio 2012.

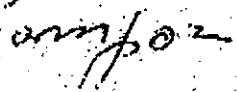
Il Presidente estensore

dott.ssa Maria Mura

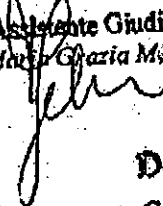


Il giudice estensore

dott. Ignazio Tamponi



L'Assistente Giudiziario
Maria Grazia Meloni



Depositato in Cancelleria

Cagliari

4 MAG. 2012
L'Assistente Giudiziario
Maria Grazia Meloni